

# **DE' LONGHI S.P.A.**

## **PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2006

## 1. PREMESSA

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito "T.U.F.") e negli artt. 65 ss. del Regolamento Consob n. 11971/99 (nel seguito "Regolamento Emittenti") in materia di comunicazione al pubblico di eventi e circostanze rilevanti, il Consiglio di Amministrazione della società quotata Dé Longhi S.p.A. (nel seguito la "Società") ha approvato la presente "*Procedura per la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate*" (nel seguito "Procedura") che entra in vigore in data 1° aprile 2006.

La presente Procedura definisce le modalità e i termini che devono essere rispettati nell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di informazione societaria precedentemente richiamata, e viene trasmessa dagli organi delegati della De' Longhi S.p.A. agli organi di amministrazione delle società appartenenti al Gruppo De' Longhi S.p.A. per garantire omogeneità di condotta e puntuale osservanza delle prescrizioni di legge a livello di gruppo, come stabilito dall'art. 114, co. 2, T.U.F.

## 2. LE INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL MERCATO. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

**2.1** La presente Procedura ha ad oggetto la comunicazione delle *Informazioni Privilegiate*, cioè di tutte quelle informazioni relative ad eventi, complessi di circostanze e dati che:

- riguardano, direttamente o indirettamente, la *Società* o gli strumenti finanziari da questa emessi;
- hanno carattere preciso<sup>1</sup>;
- non sono state rese pubbliche;
- se rese pubbliche potrebbero incidere, direttamente o indirettamente, sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale della *Società* o sul suo assetto partecipativo, e influire in modo sensibile sul prezzo degli Strumenti Finanziari da questa emessi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 181, comma 3, T.U.F., "*Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:*

*a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;*

*b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari".*

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 181, comma 4, T.U.F., "*per informazione che se resa pubblica potrebbe influire sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento*".

La valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto di “disclosure” spetta agli organi delegati delegati della De’ Longhi S.p.A.

**2.2** Salvo quanto specificamente previsto nella presente procedura, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni privilegiate che non siano state inserite in comunicati stampa o documenti già diffusi al pubblico.

Gli amministratori, i sindaci, il responsabile dell’*Investor Relation*, i dirigenti e tutti i dipendenti in genere sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni privilegiate acquisite nello svolgimento dei loro compiti (se non già resi pubblici nelle prescritte forme) e a rispettare la procedura dettata per la comunicazione all’esterno di tali documenti ed informazioni.

Gli obblighi di riservatezza sono vincolanti e devono essere rispettati a livello di gruppo: gli organi competenti di tutte le società controllate assicurano pertanto il loro rispetto da parte di tutti i dipendenti e collaboratori delle società appartenenti al Gruppo De’ Longhi S.p.A.

### **3. MODALITÀ E TERMINI DICOMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

#### **3.1. Il Comunicato Stampa: tempistica.**

Ai sensi della presente Procedura, le *Informazioni Privilegiate* vengono comunicate al pubblico mediante trasmissione contestuale di un comunicato stampa (nel seguito “Comunicato”) alla Borsa Italiana S.p.A., ad almeno due agenzie di stampa e alla Consob. Quando l’informativa deve essere diffusa durante lo svolgimento delle contrattazioni, il Comunicato viene trasmesso alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.a. almeno quindici minuti prima della sua diffusione agli organi di stampa.

L’informativa al mercato deve essere diffusa senza indugio in connessione al verificarsi degli specifici eventi o complessi di circostanze correlate. In particolare, i Comunicati sono in linea di principio diffusi:

- nel giorno della riunione del Consiglio di amministrazione di De’ Longhi S.p.A. relativamente alle delibere inerenti le operazioni *price sensitive*, il progetto di bilancio e la proposta di distribuzione del dividendo, le situazioni trimestrali, semestrali e i preconsuntivi, e in genere le materie oggetto di approvazione dell’assemblea e sull’esecuzione di fasi rilevanti di operazioni già approvate. Qualora la riunione si tenesse nel pomeriggio, al fine di assicurare la massima diffusione dell’informativa, il comunicato può essere diffuso il giorno seguente, a mercati di quotazione chiusi.
- nel giorno dell’Assemblea che delibera sulle materie all’ordine del giorno;

- nel giorno di stipulazione degli accordi e delle transazioni rilevanti con terzi e con società del Gruppo;
- nel giorno in cui si tengono incontri tra la Società e i giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali nel caso in cui siano fornite informazioni *price sensitive* non diffuse in precedenza;
- nel giorno in cui si verificano variazioni consistenti nel prezzo delle azioni De' Longhi in controtendenza rispetto al mercato, se il giorno precedente sono state diffuse al pubblico da soggetti non appartenenti al Gruppo, informazioni non rese pubbliche in precedenza dalla Società, sull'attività o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale nonché sugli altri eventi oggetto di comunicazione<sup>3</sup>;
- simultaneamente al momento in cui la Società o i soggetti che la controllano o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunicano nel normale esercizio della loro attività *Informazioni Privilegiate* ad un terzo che non sia soggetto a obblighi di riservatezza legali, regolamentari, statutari o contrattuali ovvero senza indugio se la divulgazione non è avvenuta in maniera intenzionale;
- nel giorno in cui durante la fase pre-apertura dei mercati o dopo la loro chiusura siano diffuse da soggetti non appartenenti al Gruppo notizie non di pubblico dominio qualificabili come "privilegiate"<sup>4</sup>.

Il Comunicato viene inoltre pubblicato sul sito internet della Società **entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione**, e vi resterà disponibile per almeno i due anni successivi.

Le società controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente agli organi delegati della De' Longhi S.p.A. tutte le notizie necessarie a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di legge, fermo restando che la valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto di "disclosure" spetta sempre agli organi delegati della De' Longhi S.p.A.

### 3.2 ...contenuto

Il Comunicato deve contenere:

- tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati;

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 66, comma 8, Regolamento Emittenti.

<sup>4</sup> V. il principio n. 8 della Guida per l'informazione al Mercato relativo ai c.d. "Rumors".

- i collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti.

Le modalità di rappresentazione e il contenuto minimo dell'informazione da fornire al mercato in relazione agli eventi societari più rilevanti e ricorrenti, individuati nella Sezione IA.2.17 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati della Borsa Italiana, riguardano:

- approvazione dei dati contabili di periodo e giudizi della società di revisione;
- dati revisionali o obiettivi quantitativi;
- nomina e dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave;
- acquisizioni/cessioni;
- aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni anche convertibili;
- operazioni su azioni proprie;
- fusioni/scissioni.

### **3.3 ...approvazione e diffusione.**

In presenza di eventi o di un complesso di circostanze che configurano una *Informazione Privilegiata*, le competenti funzioni trasmettono la bozza del Comunicato per l'approvazione da parte dei competenti organi della Società. In particolare:

a) i comunicati stampa inerenti la c.d. informazione periodica (bilancio, relazione semestrale, relazione trimestrale, ecc.) e quelli relativi ad operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.) non possono essere diffusi senza la previa approvazione del Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente);

b) negli altri casi, l'approvazione al testo del comunicato è data dal Presidente o dall'Amministratore Delegato.

Il Comunicato approvato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato viene trasmesso a cura delle competenti funzioni alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.A. avvalendosi del Network Information System (NIS).

### **3.4 Diffusione di informazioni mediante strumenti informatici multimediali.**

I comunicati stampa sono inseriti nel sito internet della Società entro l'orario di apertura del mercato del giorno successivo a quella della sua diffusione.

### **3.5 Incontri con operatori del mercato, interviste e dichiarazioni rese ai mass media**

La gestione dei rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari ed operatori del mercato è primariamente affidata all'Amministratore Delegato, che potrà avvalersi tra l'altro del supporto del responsabile dell'Investor Relation. Il Presidente affianca l'Amministratore Delegato in tale attività ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Gli obblighi informativi previsti a carico della Società dal principio n. 5 della Guida per l'informazione al Mercato con riferimento agli *'Incontri con operatori del mercato'* dovranno essere adempiuti da parte dell'Investor Relation che in detta circostanza provvede:

- ad informare la Consob e la Borsa Italiana S.p.a., al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri, sulla data, ora e luogo dell'incontro specificando i principali argomenti che saranno trattati e trasmettendo la documentazione messa a disposizione dei partecipanti;
- ad invitare all'incontro esponenti della stampa economica (se gli incontri sono indistintamente aperti a tutti gli operatori del mercato) ovvero, ove ciò non sia possibile, ad emettere, inviandone copia alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.a., un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati;
- a comunicare tempestivamente al mercato le eventuali informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti che, involontariamente, siano comunicate nell'ambito di detti incontri;
- a comunicare preventivamente al mercato le eventuali informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti che la Società intende comunicare nell'incontro con gli operatori del mercato.

#### **4. RITARDO E OPPOSIZIONE ALLA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE**

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società possono decidere, ai sensi dell'art. 114, comma 3°, T.U.F., di ritardare la comunicazione al pubblico di particolari eventi o circostanze rilevanti che potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società, a condizione che:

- il ritardo non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali;
- sia garantita la riservatezza di tali informazioni attraverso il controllo dell'accesso alle informazioni stesse;
- il ritardo sia comunicato alla Consob, specificando le motivazioni e le circostanze che lo hanno determinato.

Ai sensi dell'art. 66 *bis*, comma 2, Regolamento Emittenti, sono circostanze rilevanti ai fini del ritardo della divulgazione al pubblico di *Informazioni Privilegiate* "quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da

*parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico”<sup>5</sup>.*

La riservatezza delle informazioni privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

Nel caso in cui la Consob, valutando le circostanze e le motivazioni poste a fondamento del ritardo della divulgazione, richieda di procedere senza indugio a tale comunicazione, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società dovranno immediatamente provvedere alla pubblicazione della notizia seguendo le modalità e i termini precedentemente indicate al paragrafo 3.

## **5. SANZIONI**

Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante.

In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura la Società potrà adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei trasgressori, che verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società e con il parere del Collegio Sindacale della Società.

L'inosservanza degli obblighi di informativa al mercato previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari e descritte nella presente Procedura, può comportare:

- a) per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione l'applicazione ai sensi dell'art. 193, comma 1, T.U.F. della “sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro”;

---

<sup>5</sup> Tra tali circostanze rientrano, ai sensi dell'art. 66 bis, comma 2, Regolamento Emittenti, “a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa compromettere l'esito o il normale andamento”.

b) per il trasgressore le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della *Società* per i danni, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa di tale inosservanza.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della *Società* si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la *Società* si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse.

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato comportano:

- la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale ai sensi degli artt. 184-187, T.U.F., e amministrativa ai sensi degli artt. 187 *bis* - 187 *quater*, T.U.F;
- la responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell' art. 187 *quinques*, T.U.F. e art. 25 *sexies*, D. Lgs. 231/01.

## **6. DISPOSIZIONI FINALI GRUPPO DE' LONGHI**

Gli organi delegati assicurano l'omogeneità dei comportamenti e il coordinamento dei flussi informativi non soltanto all'interno della De' Longhi S.p.A. ma nell'ambito di tutto il Gruppo, attraverso apposite direttive impartite ai competenti organi delle società controllate da De' Longhi S.p.A. I competenti organi di tutte le società del Gruppo De' Longhi S.p.A. assicurano a loro volta che tutti i dipendenti e collaboratori della singola società rispettino le prescrizioni della presente Procedura.

La presente procedura potrà essere aggiornata e integrata dagli organi delegati, nel caso si rendessero necessari o opportuni aggiornamenti o integrazioni in esito alla più efficiente attuazione della legge vigente.

Treviso, 27 marzo 2006

De'Longhi S.p.A.